

Martedì 5 luglio 2011

2 bis. *I contratti derivati di cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alla solvibilità finanziaria dei fondi pensione di cui alla direttiva 2003/41/CE o dei fondi che la legislazione dello Stato membro riconosce ai fini della pianificazione pensionistica, sono esentati dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento quando l'iscrizione di una garanzia di liquidità comporterebbe un onere indebito per l'investitore in ragione dell'obbligo di convertire le attività. Se la relazione indicata all'articolo 68 dimostra che per tali controparti l'indebito onere resta sproporzionato, la Commissione ha la facoltà di estendere l'esenzione per assicurare la risoluzione dei restanti problemi.*

Questa esenzione non pregiudica l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 e l'obbligo relativo alle tecniche di riduzione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

2 ter. *Gli obblighi delle controparti ai sensi degli articoli 3, 6 e 8 divengono effettivi sei mesi dopo la pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché delle linee guida ad essi attinenti elaborate dall'ESMA e adottate dalla Commissione.*

Articolo 71 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 15 settembre 2011, l'ESMA valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e compiti in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario *I**

P7_TA(2011)0311

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD))

(2013/C 33 E/35)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0433),

Martedì 5 luglio 2011

- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0203/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 28 gennaio 2011 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0097/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.

P7_TC1-COD(2010)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/89/UE)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Alcune circostanze particolari nei servizi finanziari e nell'architettura della vigilanza europea rendono essenziali le tavole di concordanza.

Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogò del 1° giugno 2011 concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.

Marte di 5 luglio 2011

Dichiarazione del Consiglio

Si dichiara che l'accordo raggiunto nella fattispecie tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel trilogato del 1° giugno 2011 concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, a causa delle specificità del presente fascicolo, non pregiudica la posizione del Consiglio né l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavola di concordanza.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'esito dei negoziati sul presente fascicolo.

La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti per ciascuna direttiva europea i provvedimenti di recepimento adottati e le comunichino alla Commissione nel quadro della trasposizione della legislazione UE, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni europee.

La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale.

Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I

P7_TA(2011)0312

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) ⁽¹⁾

(2013/C 33 E/36)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (*)

alla proposta della Commissione

(¹) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0055/2011).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ¶.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,